



CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO
PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

**CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO PER LA RACCOLTA ED IL
TRASPORTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI**

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del Consiglio d'Amministrazione

N. 20 DEL 11/04/2022

OGGETTO:	Deliberazione n. 363/2021/R/rif Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). Adozione del piano economico finanziario 2022-2025 secondo il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) Comune di Solero
----------	---

L'anno **duemilaventidue**, addì **undici**, del mese di **aprile**, alle ore 16,00 si è riunito in videoconferenza tramite software Zoom il Consiglio di Amministrazione in coerenza con la direttiva 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione.

All'appello risultano:

Nome e Cognome	Carica	Presenti
LAMBORIZIO ANGELA	Presidente	SI
GARBERI TIZIANA	Vice Presidente	SI
PONZONE DIANA	Consigliere	SI
PERISSINOTTO CLAUDIO TIMOTEO	Consigliere	NO

TOTALI: 4

Tot. Presenti: 3

Assiste il Segretario Generale del Consorzio PAOLA CRESCENZI, garantendo le funzioni di cui all'art. 97 del TUEL, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

È presente il revisore Limardi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra ANGELA LAMBORIZIO, in qualità di Presidente di questo Consiglio, dichiara aperta l'adunanza per la trattazione dell'argomento in oggetto.

PARERE RESO AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 1810812000 N. 267 s.m.i.

Il Responsabile del Servizio finanziario del Consorzio di Bacino Alessandrino Dott. Gianluca Galati ha espresso, sulla presente deliberazione parere di regolarità tecnica e contabile favorevole.

Dott. Gianluca Galati

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Vista la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;

Vista la Deliberazione 459/2021/R/Rif emanata in data 26 ottobre 2021 con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del MTR-2;

Vista la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti il Piano finanziario e le modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la Deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Vista la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

Osservato, in particolare, l'articolo 7 della Deliberazione 363/2021/R/Rif che ha previsto *“7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.*

[...]

7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:

a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;

[...]”;

Rilevato che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;*

Visto che l'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]”*;

Rilevato che nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;

Osservato che l'art. 201, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 specifica che: *“Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, **le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, **disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito** di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*;

Visto il comma 1-bis dell'art. 3 bis della Legge 148/2011 (legge di conversione del DL 138/2011) che prevede *“Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo. cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. (...)”*

Rilevato che

- la Regione Piemonte con l'adozione della Legge n. 1/2018, modificata dalla Legge n. 4/2021, ha individuato la nuova governance in materia di rifiuti che ha confermato i sub ambiti, coincidenti con i previgenti Consorzi di Bacino di cui alla L.R. 24/2002, e trasformato gli stessi in Consorzi di area vasta;
- la norma regionale di cui al punto precedente ha altresì individuato un secondo livello coincidente con il territorio regionale, dando avvio alla costituzione della Conferenza d'Ambito Regionale;
- il Consorzio di Bacino Alessandrino, in attuazione della succitata legge regionale, ha approvato il nuovo Statuto del Consorzio di area vasta con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 8 del 08/06/2021, e la stessa deliberazione è stata ratificata da tutte le amministrazioni comunali;
- sulla base di quanto previsto dalle leggi regionali sopra citate, le competenze dell'Ente Territorialmente Competente verranno affidate alla costituenda Conferenza d'Ambito Regionale;
- si sono verificati ritardi nell'avvio della piena operatività della Conferenza Regionale e dunque, in continuità con quanto avvenuto per gli anni 2020 e 2021, anche per l'anno 2022, come richiesto dalla Regione Piemonte, lo scrivente Consorzio svolgerà il ruolo di Ente Territorialmente Competente;

Rilevato che l'articolo 29.1 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021 disciplina che *“Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero dei singoli servizi*

che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente – ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento - acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il PEF da trasmettere all'Autorità ai sensi del presente provvedimento”;

Preso atto di quanto disciplinato nella Deliberazione 363/2021/R/Rif, all'articolo 7.3 “Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1 nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2”;

Vista la specifica fornita da ARERA nella Deliberazione 363/2021 in merito alle componenti del perimetro gestionale assoggettato alla regolazione da parte dell'Autorità stessa, che consistono in:

- a) spazzamento e lavaggio delle strade;
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;

Rilevato che con Delibera n. 2 del 31/01/2022, lo scrivente ETC ha previsto che la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani nel Comune di Solero sia ricompresa nello schema regolatorio I di cui all'art. 3 del succitato TQRIF;

Dato atto che i soggetti gestori coinvolti nella gestione del servizio nel Comune di Solero e deputati alla redazione del Piano finanziario grezzo sono:

- il Comune di Solero quale soggetto titolare dell'entrata/gestore della tariffa e rapporto con gli utenti, gestore dell'attività di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti e dello spazzamento e lavaggio delle strade;
- la Società AMAG Ambiente Spa quale soggetto gestore della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

Visti i Piani Finanziari grezzi trasmessi dai suddetti gestori per la parte di propria competenza e comprendenti:

- il tool di calcolo redatto sulla base dello schema tipo di cui all'Allegato 1 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021;

- i capitoli 2 e 3, redatti sulla base dello schema tipo di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021, concernenti rispettivamente la *"Descrizione dei servizi forniti"* ed i *"Dati relativi alla gestione dell'Ambito tariffario"*;

- la dichiarazione di veridicità;

Osservato che lo scrivente Consorzio, in veste di Ente Territorialmente Competente, è tenuto alla predisposizione dei Capitoli 4 e 5 dell'Allegato 2 alla citata Determinazione ARERA 2/DRIF/2021, concernenti rispettivamente la *"Attività di validazione"* e le *"Valutazioni di competenza dell'Ente Territorialmente Competente"* per i quali si rinvia alla Relazione in allegato alla presente Deliberazione; Considerate le difficoltà applicative dell'impianto regolatorio delineato da ARERA che, in continuità con la precedente metodologia, rivolgendosi genericamente agli Enti Territorialmente Competenti, non ha provveduto a disciplinare regole chiare ed univoche ad uso degli uffici che permettessero una evidente attribuzione di compiti ai differenti organi esistenti in seno a questo Consorzio, ponendo lo stesso nella condizione di dover interpretare la disciplina contenuta nell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif, che si ritiene comunque di aver integralmente applicato;

Osservato che le funzioni riservate all'Ente Territorialmente Competente, in seno all'organizzazione dell'ente, sono distinte in quanto i compiti a cui esso è chiamato non si esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo politico di indirizzo, nel caso specifico il Consiglio di Amministrazione;

Visto che ai sensi del citato articolo 107 del TUEL in materia di Giunta Comunale (leggasi nella fattispecie del Consorzio, Consiglio di Amministrazione) *"i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo"*;

Rilevato che la relazione allegata alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale contiene tutti gli elementi descrittivi relativi alla procedura di validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori sia in relazione alle scritture contabili sia per quanto concerne il rispetto del MTR-2 delineato dall'Autorità, e all'individuazione degli elementi di indirizzo attribuiti all'Ente Territorialmente Competente;

Osservato infine che, come emerge dai contenuti della Relazione allegata alla presente Delibera, il Piano finanziario TARI 2022 per il Comune di Solero è pari a

– parte variabile	euro 108.067,11
– parte fissa	euro 90.976,00
– totale	euro 199.043

Ritenuto di provvedere in merito;

Con 3 voti favorevoli su 3 Consiglieri presenti, legalmente resi

DELIBERA

1. di approvare gli allegati alla presente delibera che ne costituiscono parti integranti e sostanziali, contenenti:

- a) la relazione unitaria comprendente i capitoli 1, 2 e 3 (come pervenuti dai singoli gestori sopra richiamati), 4 e 5;
 - b) il tool unitario comprendente i dati di costo di tutti i gestori.
2. di rinviare al Consiglio Comunale del Comune di Solero la documentazione approvata con la presente Delibera affinché lo stesso possa determinare le tariffe della TARI 2022 sulla base delle risultanze emergenti;
3. di trasmettere ad ARERA, entro 30 giorni dall'approvazione della presente deliberazione il Piano economico finanziario allegato, costituito dalla documentazione di cui al precedente punto 1, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli a partire dai format resi disponibili sul sito dell'Autorità;
4. di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° c. del D. Lgs. 267/2000 in quanto propedeutica all'adozione dei successivi atti di pertinenza del Comune di Solero.

Il presente verbale viene sottoscritto

**IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
ANGELA LAMBORIZIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLA CRESCENZI**

Pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio di Bacino per 15 giorni